



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 21

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI SONDRIO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019 (EX ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175) E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno **2021 duemilaventuno**, addì **03 tre** del mese di **maggio**, alle ore **14:00** con continuazione, in videoconferenza, essendo i membri del consiglio provinciale collegati con il sistema Lifesize, si è riunito il consiglio provinciale, in seduta di prima convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge, resa pubblica mediante trasmissione telematica diretta sul sito internet istituzionale.

Assume la presidenza il Signor **ELIO MORETTI**, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor **CESARE PEDRANZINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MORETTI ELIO	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
CORNAGGIA DARIA	Consigliere	Presente
DELLA BITTA LUCA	Consigliere	Presente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Assente
MASPES CRISTINA	Consigliere	Assente
PAROLO DANIELA	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RUGGERI ANDREA	Consigliere	Presente
SPADA FRANCO	Consigliere	Presente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
---------------	--	--------------

Illustra la deliberazione, su richiesta del presidente, il segretario generale;

CONSIDERATO quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Province non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il medesimo articolo, al comma 2, consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della pubblica amministrazione, di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato, di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato secondo le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016";

CONSIDERATO che:

- per effetto dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016, "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)";
- devono essere oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo sopra richiamato;
 2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
 3. non sussistono la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P.);
 4. rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite dal citato art. 4;

PRESO ATTO che:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro –, con proprio comunicato in data 26 novembre 2020, ha reso nota l'avvenuta pubblicazione delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, che le pubbliche amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

- analogamente sono state pubblicate le apposite schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31 dicembre 2020, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'ente, con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018;
- la presente revisione ordinaria costituisce un aggiornamento della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, adottato dalla Provincia di Sondrio con deliberazione del presidente della Provincia n. 103 del 20 dicembre 2018;
- la stessa revisione è stata approvata con deliberazione del consiglio provinciale n. 15 del 09 settembre 2019;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico, risulta necessario:

- a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31 dicembre 2019, con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
- b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli uffici provinciali competenti, di eventuali servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;
- c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse, in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal T.U.S.P.;

ACCERTATO che alla data del 31 dicembre 2019, la Provincia di Sondrio deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Partecipazioni Dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1 - S.EC.AM S.p.A.	8003550144	12,00 %	mantenimento senza interventi	
2 - Skiarea Valchiavenna S.p.A.	00600580146	9,11 %	mantenimento senza interventi	
3 - S.T.P.S. S.p.A.	00122020142	33,33 %	mantenimento senza interventi	
4 – Società Cooperativa del Polo dell'Innovazione della Valtellina	00871260147	0,04%	scioglimento	La Società è in liquidazione volontaria dal 28 giugno 2019.
5 - Avio Valtellina S.p.A.	00523580140	58,16 %	mantenimento senza interventi	
6 – GAL Valtellina Valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A.R.L.	00998800148	24,00%		I GAL sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica.

Partecipazioni Indirette detenute attraverso S.EC.AM. S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Ind. 1 - Servizi Ecologici Ambientali S.r.l.	00641160148	100,00 %	mantenimento senza interventi	

Ind. 2 - Enerbio S.r.l.	00889040143	51,00 %	mantenimento senza interventi	
Ind. 3 - Bioase S.r.l.	00949720148	30,00 %	mantenimento senza interventi	
Ind. 4 – ACSM-AGAM S.p.A.	00743600140	0,0001 %		Società quotata in Borsa. Esclusa dalla rilevazione.
5 – Società Cooperativa del Polo dell'Innovazione della Valtellina	00871260147	0,04%	Scioglimento	La Società è in liquidazione volontaria dal 28 giugno 2019.

EVIDENZIATO che:

- **SkiArea Valchiavenna S.p.A.** è una società partecipata che rappresenta un punto fondamentale per lo sviluppo economico della comunità e di particolare riferimento territoriale. La Skiarea Madesimo Valchiavenna costituisce, infatti, la colonna portante dell'economia e del trasporto della Valle Spluga e della Valchiavenna, svolgendo funzioni di volano per tutto il territorio. La società Skiarea Valchiavenna S.p.A. ha in proprietà e gestione dal Comune di Campodolcino lo "Sky-Express" Campodolcino/Motta, quale trasporto pubblico locale. Esso è il più importante impianto funiviario dalla stessa gestito. La società svolge, pertanto, un servizio di interesse generale, oltre alla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, espressamente previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 175/2016. L'analisi dei dati di accesso ai tornelli permette di comprendere la strategicità che questo impianto ha avuto nel corso del tempo. L'impianto in oggetto svolge 3 diverse funzioni:

1) arroccamento della maggiore parte della clientela invernale giornaliera, interessata a raggiungere il comprensorio sciistico, ma impossibilitata, per motivi morfologici, a parcheggiare i mezzi privati nella località di Madesimo, priva di spazi da adibire a parcheggio.

2) trasporto di lavoratori, studenti e cittadini che, dalle località di Madesimo e di Motta di Campodolcino decidono/necessitano di scendere a Campodolcino e Chiavenna, per motivi professionali o personali, evitando di aumentare il traffico sulla S.P. N. 1 o sulla S.S. N. 36, spesso congestionate o bloccate per motivi metereologici, soprattutto nel periodo invernale.

3) sistema di sicurezza in caso di isolamento temporaneo della località di Madesimo. "Sky-Express" permette sia gli approvvigionamenti di viveri, medicinali e generi di necessità, sia il transito da e per la località, di lavoratori e turisti interessati a raggiungere la stessa. Il sistema funiviario locale rappresenta, quindi, uno dei cardini insostituibili per tutto il comparto economico locale sia per il numero di lavoratori coinvolti, direttamente o indirettamente nel lavoro di gestione, manutenzione e utilizzo, sia per le ricadute del sistema di offerta complessiva nel comparto turistico.

- **S.EC.AM. S.p.A.** è la società, partecipata dalla Provincia di Sondrio con il 12 % del capitale sociale, che gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Sondrio, mediante affidamento diretto con modalità *in house providing*, oltre a essere il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di tutti i Comuni della provincia di Sondrio;

- Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., interamente partecipata da S.EC.AM. S.p.A., è una società di scopo per l'attività di trasporto dei rifiuti solidi (sia urbani che speciali) agli impianti S.EC.AM. S.p.A. e a impianti extraprovinciali per conto della controllante S.EC.AM. S.p.A.;

- Enerbio s.r.l., controllata da S.EC.AM. S.p.A. per il 51%, si occupa della gestione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile funzionante mediante l'impiego di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura e dalla zootecnica;

- Bioase s.r.l., partecipata da S.EC.AM. S.p.A. per il 30%, quale svolge attività di gestione di un impianto per trattamento di rsu, rsau e rifiuti speciali, nonché di esecuzione delle attività connesse, comprese quelle per la valorizzazione energetica del bioessiccato e/o il suo smaltimento. Il socio operativo è A2A Ambiente S.p.A., scelto a mezzo di gara aperta.

- **S.T.P.S. S.p.A.** è una società partecipata oltre che dalla Provincia di Sondrio e dalle Comunità Montane, anche da molti Comuni della provincia. La società si occupa di un servizio di interesse generale, in quanto è aggiudicataria, a seguito di gara pubblica, del contratto di servizio in essere con la Provincia di Sondrio per il trasporto pubblico locale extraurbano nella media e bassa Valtellina, Valchiavenna compresa. La società, inoltre, garantisce i servizi sostitutivi ferroviari sia programmati sia di emergenza, in collaborazione con Trenord, oltre a operare sul libero mercato del trasporto turistico, in modo accessorio rispetto all'attività principale, ottimizzando in tal modo la

gestione aziendale. La società ha da sempre presentato bilanci positivi. Di fatto, non sono mai stati richiesti ai soci interventi economici a sostegno della stessa, collocandosi come *best practice* nel settore.

- **AvioValtellina S.p.A.** è una società, la cui attività è coerente rispetto ai fini istituzionali della Provincia di Sondrio e risulta essenziale al conseguimento dei medesimi, con specifico riferimento alla promozione dell'attrattività turistica, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d-bis*) e alla gestione di infrastrutture, di cui al comma 4 dello stesso articolo. La società svolge importanti funzioni a favore del territorio, gestendo l'unica aviosuperficie presente sul territorio provinciale, adibita quale sede logistica dei voli di AREU, protezione civile, servizio antincendio boschivo e soccorso alpino provinciale, strutture e servizi che hanno una indubbia e concreta ricaduta anche in termini di complessiva attrattività del territorio provinciale sul piano dell'accoglienza turistica. Nel contempo, l'aviosuperficie di Caiolo è anche punto di riferimento per l'esercizio di pratiche turistiche e sportive quali il volo con piccoli apparecchi e alianti e il paracadutismo. Il ricorso alla forma societaria, con un ruolo per la Provincia di Sondrio quale soggetto di controllo nella gestione dell' aviosuperficie, risponde a evidenti principi di economicità, in quanto consente di attivare volumi di investimenti adeguati e, quindi, di generare flussi di ricavi che finanziano la gestione. La gestione diretta da parte della Provincia di Sondrio di detta struttura sarebbe, a ogni evidenza, improponibile sotto ogni profilo. La scelta di mantenere la partecipazione risponde, pertanto, a criteri di efficienza, efficacia e convenienza. Occorre, inoltre, evidenziare il fatto che gli ingenti investimenti pubblici effettuati negli anni, soprattutto da parte della Provincia di Sondrio, per la realizzazione di una efficiente infrastruttura al servizio della collettività provinciale, devono necessariamente trovare una forma di valorizzazione, anche per potere efficacemente intervenire nel malaugurato caso di calamità naturali.

- **GAL - Gruppo di Azione Locale Valtellina Valle dei Sapori 2014/2020 S.C.A. R.L** è una società costituita con una *partnership* tra più enti per la gestione del P.S.R. 2014/2020 e, pertanto, con durata limitata nel tempo. Essa è funzionale a uno specifico obiettivo ed è una delle forme societarie consentite esplicitamente dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016. Il Gruppo di Azione Locale Valtellina Valle dei Sapori 2014/2020 (GAL Valtellina) opera con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo per il territorio della provincia di Sondrio, attuando gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, un documento realizzato nell'ambito del programma comunitario "Leader". I GAL, con la modifica apportata dal comma 724 dell'art. 26 del T.U.S.P. (aggiungendo il comma 6-bis), di cui all'art. 4, comma 6, sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20 dello stesso Testo Unico.

- **POLITEC Società Cooperativa del Polo dell'Innovazione della Valtellina** è una società che è stata oggetto di razionalizzazione del precedente piano di revisione straordinaria, a seguito del quale la Provincia di Sondrio, come altri soci pubblici della Società Cooperativa del Polo dell'Innovazione della Valtellina, tutti con una esigua partecipazione, hanno deliberato la cessione/alienazione della partecipazione stessa. La Provincia di Sondrio ha esercitato il diritto di recesso nei confronti della società con propria comunicazione del 28 dicembre 2017 (protocollo generale provincia n. 32976 del 28 dicembre 2017). La società è in liquidazione dal 28 giugno 2019.

RITENUTO che dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'ente, di cui si dà conto nell'apposita relazione, allegato "A" alla presente deliberazione, è emerso che la Provincia di Sondrio sta concludendo il percorso di razionalizzazione delle proprie società partecipate, iniziato con il piano operativo approvato nel 2015 e proseguito con la revisione straordinaria delle partecipazioni, che ha portato la Provincia di Sondrio ad avere la partecipazione in sole cinque partecipate dirette:

- SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A., società che si occupa della gestione della Skiarea della Valchiavenna sia per quanto riguarda la mobilità turistico sportiva che per gli impianti di risalita con finalità di T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale);
- S.T.P.S. S.p.A., società che si occupa del trasporto pubblico locale extraurbano nella provincia di Sondrio;
- S.EC.AM. S.p.A., società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato a livello di A.T.O. e della gestione dei rifiuti sempre a livello provinciale;
- AVIOVALTELLINA S.p.A., società che si occupa della gestione dell'aviosuperficie di Caiolo;
- GAL, Gruppo di Azione Locale Valtellina - Valle dei Sapori 2014/2020 - S.C.A. R.L, che si occupa dell'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale nell'ambito del P.S.R. 2014/2020;

ACCERTATO che:

- le predette valutazioni sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un'approfondita valutazione di convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli interessi economici e generali di questo ente;
 - in successivo momento si procederà a dare comunicazione al M.E.F., nei modi e nei termini disposti dallo stesso, delle schede relative sia al piano ordinario di razionalizzazione sia alla rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti che alla rilevazione delle partecipazioni;
-

RITENUTO di prendere atto :

- della revisione periodica delle partecipazioni, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 - schede di rilevazione -, allegato "A" al presente atto;
- della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione dell'anno precedente, prevista dall'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., allegato "B" al presente atto;

VISTA la deliberazione del presidente della Provincia n. 129 in data 22 dicembre 2020, relativa all'oggetto;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 per propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000, art. 24, comma 1, e art 10, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

1. di prendere atto:
 - della revisione periodica delle partecipazioni, prevista all'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione;
 - della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'anno precedente, prevista dall'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le misure illustrate all'interno dello stesso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di disporre la pubblicazione sul sito Internet istituzionale della citata deliberazione, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
4. di dare atto che della presente deliberazione, in successivo momento, si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti nonché al M.E.F., nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l'apposito portale che prevede la compilazione di specifiche schede relative al piano ordinario di razionalizzazione e alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
5. di trasmettere il presente atto alle società partecipate dalla Provincia di Sondrio.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ottemperare al rispetto delle scadenze normative

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente